



Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

ORDINANZA N. 203 del 30/04/2020

IL SINDACO f.f.

Richiamata la propria ordinanza n. 16 del 17/03/2020 con la quale in esecuzione dei DD.PP.CC.MM. dell'8/3/2020 e del 11/03/2020 è stato disposto il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai medesimi decreti e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'interno del n. N. 15350/ 117(2)/U ff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020 e l'interdizione assoluta al pubblico passeggio sul Lungomare Cenide e Fata Morgana , Via Columnnia Reghina e Via Giovanni Trecroci;

Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020 con il quale sono state attenuate le misure atte al contenimento del Coronavirus sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto conseguentemente di poter revocare l'ordinanza n. 16 del 17/03/2020 e di prescrivere le misure contenute nell'art. 1 comma 1 lett.f) del D.P.C.M. del 26/04/2020

Tutto ciò premesso e considerato, visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

ORDINA

- è revocata l'ordinanza n. 16 del 17/03/2020 nel senso che è consentito svolgere con decorrenza 4 maggio 2020 individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, nel Lungomare Cenide Fata Morgana, in Via Columnnia Reghina , Via Giovanni Trecroci;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del c.p.in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23/02/2020 n, 6 richiamato in premessa;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale

la trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Reggio Calabria, alla Polizia Municipale di Villa San Giovanni, al Comando Stazione Carabinieri sede di Villa San Giovanni; Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni e Compagnia Guardia di Finanza di Villa San Giovanni all'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco f.f

Dr.ssa Maria Grazia Richichi